



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RICCHIUTI, LO MORO, ALBANO, Elena FERRARA, BORIOLI, LO GIUDICE, PUPPATO, MATTESINI, GRANAIOLO, LUCHERINI e PEZZOPANE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2014

Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l’applicazione di misure di prevenzione

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia ha una legislazione per il contrasto alle mafie molto avanzata. Punta di diamante di questa normativa è costituita dalle misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 16 del codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'esperienza di questi anni ha evidenziato la necessità di un intervento legislativo che limiti la titolarità del potere di proposta delle misure al procuratore della Repubblica del capoluogo di distretto (anche nel caso di pericolosità cosiddetta generica). Analogamente la competenza dell'organo giudicante dovrebbe essere attribuita in via esclusiva al tribunale distrettuale. I motivi di questa novella legislativa sono i seguenti:

a) l'elevato grado di specializzazione che la trattazione della materia delle misure di prevenzione per tali soggetti richiede. Infatti, le questioni che concernono le misure di prevenzione richiedono, tenuto conto dei

soggetti ai quali devono essere applicate, una pronta ed efficace soluzione, in particolare quando oggetto del sequestro sono aziende, talvolta anche di dimensioni medie e grandi, in relazione alla quali devono essere tutelati i profili occupazionali. Inoltre anche quando si tratta di gestire immobili il problema della loro «messa a reddito» richiede che il giudice delegato segua costantemente la procedura. Di non semplice «approccio» è altresì la tematica della tutela dei terzi di buona fede titolari di diritti e crediti nei confronti dei patrimoni sequestrati e per i quali è stabilita una complessa procedura simile a quella fallimentare;

b) la necessità di «accorciare» i tempi di definizione dei procedimenti, tenuto conto che le misure di prevenzione incidono su taluni dei principali diritti garantiti dalla Costituzione quali la libertà personale ed il diritto di proprietà (a maggior ragione se i beni sono intestati a soggetti terzi).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
- b) al comma 4, le parole: «del capoluogo della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo di distretto».

Art. 2.

1. All'articolo 17 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 2 e 3 sono abrogati.

